

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

**ART. 1
FINALITA'**

Con il presente Regolamento la Provincia, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia determina le forme (procedure, criteri e modalità) stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti Pubblici e soggetti Privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando:

- la massima trasparenza all'azione amministrativa e
- il perseguimento degli obiettivi sociali cui sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

**ART. 2
CONCESSIONE**

L'Amministrazione Provinciale può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari a persone ed Enti pubblici o soggetti privati nelle materie previste dall'art. 14 -1° comma - della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dagli artt. 3 e 4 dello Statuto Provinciale.

Può altresì intervenire finanziariamente a favore degli anzidetti soggetti, ai sensi del 2° comma dell'art. 14 e dell'art. 15 della citata legge e tenuto conto di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 2 della legge medesima, quando l'iniziativa costituisca integrazione, completamento e potenziamento dei programmi predisposti ed approvati dall'Amministrazione Provinciale.

Per quanto attiene ai contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari erogati in base a competenze trasferite o delegate con leggi regionali, valgono i criteri e le modalità stabiliti dalla Regione e, per quanto non previsto, le norme del presente Regolamento.

L'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere diversi da quelli indicati al precedente 1° comma, viene effettuata in conformità a quanto disposto dal successivo art. 10.

**ART. 3
CRITERI**

Nell'esame delle domande e proposte di intervento di cui al precedente art. 2, l'Amministrazione Provinciale considera prioritari, ai fini della concessione del contributo e della determinazione del suo ammontare, i seguenti criteri di valutazione unitamente agli altri eventuali requisiti fissati, nella materia, da leggi regionali o statali:

- a) la rilevanza sociale educativa e di integrazione comunitaria;**
- b) la valorizzazione dei beni e delle attività culturali;**
- c) la promozione di attività d'istruzione e formazione ad ogni livello;**
- d) la rilevanza ai fini dello sviluppo economico nei diversi settori produttivi e nel terziario;**
- e) l'aggregazione di Enti o Associazioni nella programmazione e gestione delle iniziative con particolare riferimento a quelle montane.**

Nella valutazione dei suddetti criteri saranno tenute in particolare considerazione le iniziative che valorizzino la realtà locale o che possano, nel settore, richiamare positivamente l'attenzione di altri e più vasti ambiti territoriali.

E' ammesso l'intervento nell'interesse di una persona singola solo quando rientri nelle materie di cui all'art. 14 -10 comma - della Legge n. 142/1990.

ART.4 MODALITA'

Ai fini di una corretta programmazione degli interventi sulla base dei relativi stanziamenti di bilancio, le domande di sostegno finanziario debbono pervenire entro il **31 marzo di ogni anno**.

L'Amministrazione Provinciale darà adeguata pubblicità al suddetto termine e predisporrà anche idonea modulistica.

Le domande, in carta semplice, dovranno essere corredate oltre che da **una dichiarazione che il contributo eventualmente concesso viene accettato alle condizioni tutte previste nel Regolamento, dalla indicazione della modalità prescelta per il pagamento dell'eventuale contributo nonché dalla dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta di acconto del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. N. 600/1973.**

Inoltre:

a) per gli Enti pubblici:

- da una relazione illustrativa dell'iniziativa contenente tutti gli elementi utili in relazione ai criteri di cui all' art. 3;
- da un preventivo di spesa;
- dalla delibera dell'Ente che approva gli anzidetti documenti ed autorizza il legale rappresentante a presentare domanda;

b) per gli Enti privati, Associazioni (con esclusione delle Associazioni di fatto):

- dallo Statuto dell'ente o Associazione (solo in occasione della prima domanda) aggiornato alla data della domanda;
- da una dichiarazione che l'iniziativa non persegue finalità di lucro;
- da un preventivo della spesa necessaria;
- da una relazione illustrativa dell'iniziativa contenente tutti gli elementi utili in relazione ai criteri di cui all' art. 3;
- da dichiarazione se analoga istanza sia stata presentata o meno ad altri soggetti pubblici;

c) per le persone singole:

- la domanda dovrà precisare le generalità, la residenza e il domicilio fiscale del richiedente, le finalità dell'iniziativa, la disponibilità economica per concorrere nelle spese;
- da una relazione illustrativa dell'iniziativa contenente tutti gli elementi utili in relazione ai criteri di cui all'art. 3;
- dalla dichiarazione se analoga istanza sia stata presentata o meno ad altri soggetti.

In ogni caso l'Amministrazione Provinciale si riserva un approfondito accertamento su quanto dichiarato.

ART. 5 DEROGHE

In casi di carattere straordinario, per i quali la domanda non è stata presentata nei termini in quanto non preventivabile ed in presenza di un accertato interesse provinciale nei settori sociale o economico o culturale, l'Amministrazione Provinciale si riserva, con provvedimento motivato, di accogliere anche domande pervenute al di fuori dei termini indicati al 10 comma dell'art. precedente.

ART. 6 ESCLUSIONE

Saranno senz'altro escluse le domande che non riguardino le materie di cui all'art. 2 del presente Regolamento o non siano documentate come previsto dall'art. 4.

Saranno, inoltre, escluse nell'anno successivo a quello di concessione del contributo le domande provenienti da enti o persone che non hanno presentato il rendiconto di eventuali precedenti iniziative sovvenzionate dall'Amministrazione Provinciale.

In tali eventualità si procederà, in ogni caso, al recupero delle somme non rendicontate.

ART. 7 PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'Ufficio competente, che vi provvede entro i termini fissati dalla Giunta Provinciale ai sensi del 20 comma dell'art. 2 della Legge n. 241/1990.

La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili, forma il piano di riparto, con apposita graduatoria, e stabilisce gli importi assegnati per le singole iniziative.

L'intervento provinciale non potrà in nessun caso coprire più dell'80% dell'intero costo dell'iniziativa.

Nella deliberazione sono elencati anche i soggetti e le iniziative escluse, con l'indicazione del motivo.

ART.8 EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

L'erogazione del contributo avverrà in unica soluzione.

Il relativo rendiconto dovrà essere presentato entro e non oltre un anno dalla data di comunicazione della concessione del contributo.

Detta rendicontazione dovrà comprendere:

a)1. Gli Enti Pubblici: Comuni, Province, Comunità Montane, Enti che svolgono le funzioni del Servizio Sanitario Regionale, Consorzi tra Enti Locali, Università ed Enti di ricerca di diritto pubblico, cui siano stati erogati contributi dall'Amministrazione Provinciale devono presentare, nei termini previsti dall'atto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed asseverata dal segretario comunale, provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nell'atto di concessione.

a)2. Nel caso di contributi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma precedente, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

b)1. Le istituzioni, le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di contributi erogati dall'Amministrazione Provinciale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento per acquisto o ristrutturazione di immobili, sono tenuti a presentare soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio provinciale che ha concesso il contributo, secondo gli indirizzi dati dalla Giunta Provinciale.

b)2. Ai beneficiari di cui al punto b)1. di contributi erogati dall'Amministrazione Provinciale con fondi propri per spese di investimento o ristrutturazione di immobili, è consentito presentare, a titolo di rendiconto, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini del contributo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

c)1. L'Amministrazione provinciale ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

ART. 9

RAPPORTI CON GLI ORGANIZZATORI

I beneficiari degli interventi faranno risultare, nei mezzi adottati per la pubblicizzazione delle iniziative, che le stesse vengono realizzate con il sostegno provinciale.

La Provincia comunque non assume responsabilità alcuna in merito alla organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni cui ha accordato contributi finanziari.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Provincia.

ART. 10

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Le domande e le proposte per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere per eventi, manifestazioni e progetti specifici, di cui al 40 comma dell'art. 2, devono essere presentate di norma 30 gg. prima della data della manifestazione e della realizzazione del progetto.

Per vantaggi economici di qualunque genere si intendono le assegnazioni di coppe, targhe e simili; l'utilizzazione gratuita di strutture ed attrezzature di proprietà provinciale, ecc. (con esclusione quindi di qualunque beneficio che comporti l'erogazione di somme di denaro a favore di Enti o Associazioni).

Le domande e le proposte opportunamente motivate, devono contenere:

- a) una descrizione delle attività o dei programmi da realizzare;**
- b) la specificazione del beneficio richiesto all'Amministrazione Provinciale.**

La determinazione in ordine alle domande di cui al 1° comma è adottata dal Presidente con provvedimento motivato.

I beneficiari di cui al presente articolo dovranno presentare apposita dichiarazione attestante la corretta utilizzazione dei vantaggi economici concessi non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 - 2° comma - dell' art. 9 del presente Regolamento.

I benefici di cui al presente articolo possono essere concessi per iniziative che abbiano particolare rilevanza provinciale nell'ambito della materia d'intervento e riguardano, tra l'altro, la concessione gratuita per l'utilizzazione dell'Auditorium provinciale e delle Foresterie del Parco S. Floriano a Polcenigo.

Eventuali norme regolamentari in contrasto con quanto stabilito dal precedente 7° comma si intendono abrogate.

ART. 11

PUBBLICITA'

Di tutte le fasi operative previste dal presente Regolamento l'Amministrazione Provinciale darà pubblicità sia mediante pubblicazione all' Albo Pretorio, sia con altri mezzi ritenuti opportuni, eseguendo anche quanto previsto dall'art. 22 della Legge n. 412 del 1991.

Copia del presente Regolamento potrà comunque essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, previo rimborso dei relativi costi.

ART. 12

NORMA TRANSITORIA

In fase di prima attuazione, si stabilisce che le domande già presentate e quelle che saranno presentate nel corso dell'anno 1993 sono, comunque, considerate valide e verranno esaminate in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.